



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

gennaio 2021

Oggetto: D.L. 34/2020 e incentivi – eco bonus ed ecosisma – asseverazioni – competenza tecnico abilitato alla progettazione di edifici ed impianti – responsabilità circa l’uso di atti falsi.

Rispondiamo alla Vostra circa la corretta interpretazione delle definizioni di cui al D.L. 34/2020 in materia di asseverazioni con particolare riferimento alla responsabilità penale circa l’“uso di atti falsi”.

1. Per definire la figura del “tecnico abilitato”, il D.L. 34/2020 fa riferimento alla normativa relativa alla normativa relativa alla certificazione energetica, di cui al D.Lgs 192/2005 e succ. ed integr.

Quindi, per “tecnico abilitato”, in ordine alle considerazioni legate all’interpretazione degli articoli 119, 120 e 121 del D.L. 34/2020, si intende il *“soggetto abilitato alla progettazione di edifici e impianti nell’ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente iscritto agli specifici ordini e collegi professionali”*.

Fermo restando le considerazioni contenute nella circolare CNPI n. 3245 del 11 luglio 2013, cui si rinvia, si chiarisce da subito che il perito industriale, iscritto all’albo in una delle specializzazioni termotecnica, edilizia, elettrotecnica e meccanica, che il D.L. n. 145/2013 (art. 1 comma 8 – ter lett. b) ha allargato anche alle specializzazioni «aeronautica, energia nucleare, metallurgia, navalmeccanica, metalmeccanica» sono in possesso delle competenze professionali necessarie per asseverare gli interventi richiesti dal D.L. 34/2020 art. 119 comma 1 lett. a), b), c) e redigere la documentazione tecnica ad essi relativi.

La congiunzione “e” non distingue né disgiunge la competenza alla progettazione di edifici da quella degli impianti, ma va interpretata come congiunzione correlativa “sia”, nel senso che allarga e non restringe la platea dei professionisti interessati dalle attività professionali di asseverazione. Pertanto, tra i “tecnici abilitati” vanno compresi tutti i professionisti iscritti in albi che posseggano, alternativamente, la competenza alla progettazione di edifici oppure alla progettazione di impianti, oppure entrambe le competenze.

D’altra parte, la definizione di “tecnico abilitato” è mutuata da quanto il Legislatore ha stabilito nei regolamenti in materia di certificazione energetica e, in questo senso, tenendo conto degli orientamenti ministeriali, la materia trattata in sede di ecoincentivi investe il comportamento energetico degli edifici e degli impianti.

1.1 Ai fini della redazione delle asseverazioni ed attestazioni previste dall’art. 119 e 120 D.L. 34/2020, i profili professionali individuati dal Legislatore sono di due tipologie:

a) da una parte i “tecnici abilitati”, cui la legge attribuisce la competenza alla progettazione di edifici ed impianti ad essi asserviti, nei limiti delle rispettive competenze;

b) dall’altra i professionisti competenti alla progettazione di strutture edilizie, direzione lavori e collaudo statico delle strutture, iscritti nei relativi ordini e collegi, nei limiti delle competenze stabilite dalla legge.



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

gennaio 2021

Tale figura può coincidere con il “tecnico abilitato”, di cui agli interventi di efficientamento energetico, ma anche divergere, cosicché per le attività di collaudo statico delle opere edili possono effettivamente individuarsi in altre figure professionali, come quelle di ingegnere e architetto civile.

Tanto è vero che il D.M. Prezzi, per individuare i professionisti abilitati per la progettazione delle strutture ed i calcoli statici, rinvia all’art. 3 DM 58 /2017, laddove, al primo comma, dispone che *“L’efficacia degli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico è attestata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico in possesso di una laurea in ingegneria o in architettura secondo le competenze di cui al D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 e iscritti nei relativi Ordini professionali di appartenenza”*.

1.2 Per gli interventi di efficientamento energetico, viene richiamata la normativa sulla certificazione energetica, di cui al D.Lgs. 192/2005, D.P.R. 75/2013 e D.L. 145/2013, conv. In L. n. 9/2014.

Per questi interventi sono competenti tutti i “tecnici abilitati”, in possesso delle competenze alla progettazione di edifici ed impianti, che non vanno considerati come competenze da cumularsi le une con le altre in capo ad un unico soggetto, ma che rientrano tra le attività professionali ricomprese nell’alveo cioè nel panorama generale di tutti gli “interventi di efficientamento energetico” possibili, per la realizzazione dei quali vanno individuate tutte le categorie professionali, che per legge e per regolamento siano competenti a progettare sia gli edifici che gli impianti.

Data la varietà degli interventi tecnici, sarebbe inutilmente discriminante limitare l’accesso a determinate categorie di professionisti, dal punto di vista della elevata qualificazione.

Tale considerazione scaturisce dalla stessa valutazione dalla normativa richiamata dal decreto, che fa riferimento al D.Lgs. 192/2005 e s.m.i che riguarda i sistemi di qualificazione energetica. Per questo motivo, si parla di “tecnici abilitati” ovvero di quei professionisti, che lo stesso Decreto Prezzi, di cui al DM 6 agosto 2020, cita tra le definizioni e che ripete la denominazione utilizzata dal Legislatore in materia di qualificazione energetica con D.P.R. 75/2013 e successivo D.L. 145/2013, in attuazione dell’articolo 4, comma 1, lettera c), del D. Leg.vo n. 192/2005.

In buona sostanza, il D.P.R. n. 75/2013 stabilisce che il tecnico sia abilitato all’esercizio della professione, relativamente alla progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi, che non deve intendere le due condizioni in stretta concomitanza, perché, al contrario, si escluderebbero di fatto sia tutte le lauree individuate dalla legge e riconducibili al settore industriale e tecnologico, indicate all’art. 55 D.P.R. 328/2001, sia i diplomi tecnici annoverati nel D.L. 145/13.

In altre parole, la suddetta condizione di abilitazione all’esercizio della professione relativa alla “progettazione di edifici e impianti” asserviti agli edifici stessi è da intendersi come elencazione delle possibili abilitazioni e non come coesistenza di due requisiti, che sarebbe eccessivamente restrittiva rispetto alle prestazioni richieste.

Lo stesso art. 1 comma 3 punto h) del DM 6 agosto 2020 stabilisce che, per “tecnico abilitato”, si intenda il *“soggetto abilitato alla progettazione di edifici e impianti nell’ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente iscritto agli specifici ordini e collegi professionali”*.



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

gennaio 2021

In considerazione delle indicazioni interpretative e di chiarimento riportate sull'argomento, la Circolare del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato n.231/F del 13.12.1993, al punto 7 ultimo capoverso, dispone che: *“Pertanto, in linea con l'esigenza di ridurre gli oneri e gli adempimenti per i cittadini nella misura strettamente indispensabile, si ritiene che, nel caso di più progettisti, ferma restando naturalmente la possibilità che essi provvedano tutti a sottoscrivere la relazione tecnica in argomento, i comuni potranno accettare anche relazioni firmate solo dal progettista o da tutti i progettisti che abbiano curato la progettazione delle opere di cui agli articoli 25 e 26 della legge n.10/1991 e cioè dell'impianto termico e dell'isolamento termico dell'edificio, in relazione alla prevalenza delle competenze termotecniche riguardo alle attestazioni contenute nelle relazioni stesse.”*

Laddove il regolamento si occupa della competenza relativa alla “... progettazione di edifici...” è corretto intendere tale competenza riferita solo ed esclusivamente alla valutazione del comportamento termico/energetico dell'involucro edilizio (quali pareti, solai, serramenti, ecc.) contenente il volume climatizzato, e non competenze prettamente urbanistiche, architettoniche o strutturali.

A memoria di ciò, si evidenzia che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, comma 2, L. 10/91 e succ. mod. ed integr. in combinato disposto con il D.M. 19 febbraio 2007, integrato dal D.M. 26 ottobre 2007, in tema di riqualificazione energetica degli edifici, l'attestazione di certificazione energetica o la diagnosi energetica possono essere effettuate solo ed esclusivamente da un “tecnico abilitato”, valendo a tal fine l'iscrizione all'Ordine degli Ingegneri e degli Architetti, nonché ai Collegi professionali dei Geometri o all'Ordine dei Periti Industriali, iscritti negli specifici albi professionali.

Per questo, la competenza alla progettazione di edifici ed impianti coesistono e si completano per ogni tipo di intervento di efficientamento energetico in quanto nell'intervento impiantistico rientrano tutte le attività di efficientamento energetico, che vanno dal cappotto termico fino all'impianto termico, elettrico, termotecnico, fotovoltaico e di microgenerazione energetica¹.

¹ Per questi motivi, il decreto individua i soggetti, che possano definirsi “tecnici abilitati”, facendo riferimento alla normativa energetica.

Oltre a quanto descritto al principio della trattazione, l'art. 3. D.M. 19 febbraio 2007 e succ. mod. ed integr., recante “Spese per le quali spetta la detrazione” stabilisce che: “La detrazione relativa alle spese per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 1, commi da 2 a 5, spetta per le spese relative a:

a) interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica U degli elementi opachi costituenti l'involucro edilizio, comprensivi delle opere provvisorie ed accessorie, attraverso:

1) fornitura e messa in opera di materiale coibente per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;

2) ... (omissis...);”

Il fatto che, nel programma dei contenuti minimi del corso di formazione di cui all'Allegato 1 del DPR 75/2013, non compaiano materie attinenti alle strutture, all'urbanistica, alla progettazione architettonica, ovvero materie che possano anche tangenzialmente essere ricondotte alla “progettazione di edifici”, conforta l'interpretazione secondo la quale la competenza necessaria debba essere quella inerente il comportamento termico/energetico dell'involucro edilizio. Competenza già ricompresa entro quella inerente la “progettazione di impianti”.

f) Il D.L. 145/2013 (cosiddetto “destinazione Italia”), convertito in legge dalla L. 9/2014, ha individuato il tecnico abilitato che, senza corsi specifici, fosse competente alla progettazione di edifici ed impianti, con ciò individuando una diversificata tipologia di professionalità, ognuna delle quali deve essere ricondotta al rispettivo albo professionale, per poterne identificare la competenza alla progettazione.

Ai sensi del D.P.R. n. 75/2013, il tecnico abilitato è “un tecnico operante sia in veste di dipendente di enti e organismi pubblici o di società di servizi pubbliche o private, comprese le società di ingegneria, che di professionista libero od associato.”

I tecnici abilitati devono rispondere almeno a uno dei requisiti seguenti (art. 2, c. 3):

“... essere in possesso di uno dei titoli di cui alle lettere da: a) ad e) del presente comma, iscritto ai relativi ordini e collegi professionali, ove esistenti, e abilitato all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle specifiche competenze a esso attribuite dalla legislazione vigente. Il tecnico abilitato opera quindi all'interno delle proprie competenze. Ove il tecnico non sia competente in tutti i campi sopra citati o nel caso che alcuni di essi esulino dal proprio ambito di competenza, egli deve operare in collaborazione con altro tecnico abilitato in modo che il gruppo costituito copra tutti gli ambiti professionali su cui è richiesta la competenza. I titoli richiesti sono:

- laurea magistrale di cui al d.m. 16 marzo 2007 in Architettura e Ingegneria Edile-Architettura (LM-4), in Ingegneria Chimica (LM-22), in Ingegneria Civile (LM-23), in Ingegneria dei Sistemi Edilizi (LM-24), in Ingegneria della Sicurezza (LM-26), in Ingegneria Elettrica (LM-28), in Ingegneria Energetica e Nucleare (LM-30), in Ingegneria Gestionale (LM-31), in Ingegneria Meccanica (LM-33), in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio (LM-35), in Scienza ed Ingegneria dei Materiali (LM-53), in Scienze e Tecnologie Agrarie (LM-69) e in Scienze e Tecnologie della Chimica Industriale (LM-71) o laurea specialistica di cui al D.M. 04/08/2000 in Architettura e Ingegneria Edile (4/S), in Ingegneria Chimica (27/S), in Ingegneria Civile (28/S), in Ingegneria Elettrica (31/S), in Ingegneria Energetica e Nucleare (33/S), in Ingegneria Gestionale (34/S), in Ingegneria Meccanica (36/S), in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio (38/S), in Scienza ed Ingegneria dei Materiali (31/S), in Scienze e Gestione delle Risorse Rurali e Forestali (74/S) e in Scienze e Tecnologie Agrarie (77/S);

- laurea, cosiddetta triennale, di cui al d.m. 16 marzo 2007 in Ingegneria Civile e Ambientale (L7), in Ingegneria Industriale (L9), in Scienze dell'Architettura (L17), in Scienze e Tecniche dell'Edilizia (L23) e Scienze Agrarie e Forestali (L25), o laurea, cosiddetta triennale, di cui al d.m. 4 agosto 2000 in Scienze dell'Architettura e dell'Ingegneria Edile (4), in Ingegneria Civile e Ambientale (8), in Ingegneria Industriale (10), in Scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali (20);



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

gennaio 2021

Tanto vale per tutti i periti industriali in possesso delle specializzazioni previste dalla normativa energetica, di cui al D.P.R. 75/2013 e D.L. 145/2013, come già specificato.

Infine, l'art. 119 D.L. 34/2020, comma 15 stabilisce che: *“Ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto di cui al comma 12:*

a) per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013 e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell’asseverazione viene trasmessa esclusivamente per via telematica all’ Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di trasmissione della suddetta asseverazione e le relative modalità attuative;

b) per gli interventi di cui al comma 4, l’efficacia degli stessi finalizzati alla riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58. I professionisti incaricati attestano, altresì, la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati”.

1.3 La norma è chiara nell’indicare la figura dell’ “asseveratore” degli interventi legati all’ “*Ecobonus*” ed efficientamento energetico (a: interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio; b: interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione; c: interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore) con quella del “*tecnico abilitato*”, la cui competenza professionale è desunta dalla definizione indicata nel DPR 75/2013 e DL 145/2013 ovvero, nel caso dei periti industriali, è quindi attribuita a periti industriali in termotecnica, edilizia, elettrotecnica, meccanica, aeronautica, energia nucleare, metallurgia, navalmeccanica, metalmeccanica (D.P.R. 75/2013 come integrato dal D.L. n. 145/2013, art. 1 comma 8 – ter lett. b).

- perito industriale: diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico, indirizzo meccanica, mecatronica ed energia articolazione “energia” o indirizzo elettronica ed elettrotecnica articolazione “elettrotecnica”, oppure diploma di perito industriale in uno dei seguenti indirizzi specializzati: edilizia, elettrotecnica, meccanica o termotecnica, (che il D.L. n. 145/2013 (art. 1 comma 8 - ter lett. b) ha allargato anche alle specializzazioni «aeronautica, energia nucleare, metallurgia, navalmeccanica, metalmeccanica»;

- geometra: diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico, indirizzo costruzioni, ambiente e territorio oppure diploma di geometra.

I diplomi secondari superiori individuati dalla norma di riferimento sono:

a) diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico, in uno dei seguenti indirizzi e articolazioni: indirizzo C1 ‘meccanica, mecatronica ed energia’ articolazione ‘energia’, indirizzo C3 ‘elettronica ed elettrotecnica’ articolazione ‘elettrotecnica’, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, ovvero, diploma di perito industriale in uno dei seguenti indirizzi specializzati: edilizia, elettrotecnica, meccanica, termotecnica, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, e successive modificazioni”.

Questi sono i tecnici abilitati cui la legge attribuisce la competenza alla progettazione di edifici ed impianti ad essi asserviti ed in questi termini vanno interpretate le disposizioni contenute nelle disposizioni relative all’ecobonus, ecosisma e, più in generale, di efficientamento energetico, stabilite dal “Decreto Rilancio”, di cui agli artt. 119, 120 e 121 D.L. 34/2020



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

gennaio 2021

Gli interventi di cui al comma 4 art. 119 D.L. 34/2020 (di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013 ovvero interventi per la riduzione del rischio sismico), sono asseverati dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza. Questi professionisti attestano la congruità delle spese rispetto agli interventi agevolati.

2. Per quanto riguarda le responsabilità del professionista in materia di asseverazioni è bene premettere che sono di quattro specie:

- a) penale, ai sensi dell'art. 44 del d.P.R. n. 380/2001 e dell'art. 181 Codice dei beni culturali;
- b) civile, per danni nei confronti del proprio committente e/o a terzi;
- c) deontologica disciplinare, nei riguardi al proprio ordine o collegio di iscrizione;
- d) amministrativa, per quanto attiene alla responsabilità delle procedure sanzionatorie amministrative, nel caso di realizzazione di abusi edilizi.

Dal punto di vista penale, si ha falso ideologico nelle asseverazioni quando in un atto pubblico si attesta, contro il vero, l'esistenza di fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità (artt. 479, 480, 481 e 483 c.p.). Il reato di falso presuppone che al dato certo e oggettivo della dichiarazione solenne del professionista faccia da contrapposto un dato altrettanto indubbio di carattere opposto ed oggettivo che contraddice quanto asseverato. Il falso si riscontra confrontando esclusivamente i "fatti", cioè l'asseverazione da un lato e la realtà dei fatti dall'altro.

Affinché sia configurabile il reato, deve ricorrere la condotta "dolosa" e non solo "colposa". Si ha il dolo quando il reato è intenzionale e preveduto, cioè il professionista è in malafede, perché è consapevole che ciò che sta asseverando non corrisponde alla realtà e ciononostante pone in essere la condotta. Si ha la sola colpa quando il reato non è intenzionale, ma avvenuto in buona fede e si verifica a causa di negligenza, imprudenza, imperizia o per inosservanza di leggi. Si ha la condotta dolosa e pertanto punibile, quando si assevera una cosa che si sapeva consapevolmente non essere vera.

2.1 Tuttavia, va parimenti sottolineato che non si tratta di una responsabilità professionale "nuova" per il professionista, in quanto già previsto in materia di asseverazioni edilizie, quando predispose una SCIA, una CILA ovvero ogni altra dichiarazione, che accerti una situazione di fatto, sostituendosi al controllo dell'amministrazione pubblica, dalla cui attività dichiarativa derivi il rilascio di un titolo abilitativo.

Attualmente, infatti, con la SCIA il corredo documentale è più ampio ed è costituito da dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà (per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli artt. 46 e 47 del testo unico di cui al d.P.R. n. 445/2000), quindi, attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, oltre ad elaborati tecnici, che possano dimostrare la sussistenza di tutti i requisiti e dei presupposti.



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

gennaio 2021

La disciplina della SCIA “sposta” ancora di più rispetto alla DIA, i compiti istruttori a carico del privato, aggravando gli oneri e le responsabilità a carico del “dichiarante” con particolare riferimento al tecnico professionista asseverante. La modifica dell’art. 19 della legge n. 241/1990, apportata dalla L. n. 122/2010 comporta ulteriori considerazioni, infatti: – nella DIA nella parte relativa all’indicazione delle sanzioni, non si dava nessuna indicazione, pertanto si applicava l’art. 481 c.p. (reclusione fino ad un anno o multa da E 51,00 a E 516,00); – e oggi? Oggi con la SCIA è previsto un aggravamento delle sanzioni, infatti la legge stabilisce: “Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la SCIA, dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti è punito con la reclusione da uno a tre anni”.

Il professionista deve asseverare obbligatoriamente tutti i titoli edilizi, comprese le istanze di permesso di costruire. Nel caso che l’asseveramento del professionista consenta l’attivazione dell’istituto del silenzio-assenso e l’inizio dei lavori, in ipotesi di dichiarazione erronea o mendace, oltre alle possibilità di incorrere in sanzioni penali, espone il professionista al rischio di risarcimento danni civili da parte della committenza, per l’avvenuta esecuzione di opere abusive.

L’art. 3 del d.lgs. n. 222 del 2016, ha modificato l’art. 20 del d.P.R. n. 380/2001 comma 1, nel seguente modo:

“[...] La domanda è accompagnata da una dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie nel caso in cui la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali, alle norme relative all’efficienza energetica”.

In sostanza è stata eliminata la frase “nel caso in cui la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali”.

Pertanto, secondo le nuove disposizioni diversamente dal passato, la relazione asseverata del professionista è dovuta anche in presenza di valutazioni tecnico discrezionali e quindi è stato esteso l’ambito delle competenze dell’asseveramento con le conseguenti ulteriori responsabilità.

2.2 Il tecnico progettista asseverante assume responsabilità relativamente alla rappresentazione dello stato legittimo c.d. “stato attuale” nella progettazione di lavori da realizzare.

Su tale tematica la circolare infrastrutture e trasporti del 7 agosto 2003, n. 4174, la c.d. “circolare Lunardi”, al punto 1 “premessa” fornisce indicazioni e letteralmente recita: “[...] Qualora si proceda con DIA, [...] la situazione delle preesistenze, in quanto presupposto legittimante [...] deve essere oggetto di ricognizione nella relazione asseverata [...] sulla base degli elementi forniti dal proprietario ovvero dalle ricerche condotte dal professionista. *Peraltro considerata la natura ricognitiva di tale attività, il professionista non assume alcuna responsabilità circa l’effettiva situazione della costruzione con riferimento alla disciplina urbanistica pregressa, essendo il contenuto della relazione circoscritto ai risultati della ricerca condotta ed ai dati del proprietario [...]*”.



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

gennaio 2021

La suddetta circolare esclude pertanto le responsabilità del professionista circa l'obbligo del corretto asseveramento della situazione attuale dell'immobile, il c.d. “stato legittimo” o “stato attuale”, dal quale parte per eseguire le opere successive, stante il suo ruolo ricognitivo nella ricerca effettuata sulla base dei dati forniti dal proprietario.

Appare chiaro che, nel caso la situazione di fatto rilevata sul posto e rappresentata negli elaborati progettuali allegati al titolo edilizio auto dichiarato da parte del professionista non corrisponda allo stato legittimato da titoli edilizi, nel caso di asseveramento ed esecuzione di opere successive, le stesse possono risultare esse stesse illegittime ed irregolari e possono essere oggetto di procedure sanzionatorie, con tutti gli effetti civili ed amministrativi del caso che possono coinvolgere lo stesso professionista.

2.3 In questo caso, la responsabilità del professionista penale è esclusa, mentre è possibile il coinvolgimento del professionista per la cd. “responsabilità solidale”, che coinvolge tutti coloro che, a vario titolo, hanno contribuito o concorso alla verifica dell'evento pregiudizievole o illecito.

A tal proposito, si ricorda che l'art. 119 D.L. 34/2020 prevede che il tecnico abilitato provveda a stipulare una specifica polizza assicurativa obbligatoria per un massimale non inferiore a 500.000 euro, che tenga conto del numero e della entità degli incarichi. Nella polizza assicurativa la cd. “responsabilità solidale” può essere oggetto di copertura.